

## AVVISO PUBBLICO

### ISTRUTTORIA RELATIVA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS AI FINI DELLA COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI ACCOGLIENZE IN PRONTA EMERGENZA PER DONNE SOLE E/O CON MINORI IN CARICO AI SOGGETTI DELLA RETE ANTIVIOLENZA DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA (SERVIZI SOCIALI E CENTRO ANTIVIOLENZA)

#### PREMESSA- Inquadramento normativo

L'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

L'art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (ss.m.i.), recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), disciplina, in modo diffuso e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento, ed in particolare, al primo ed al secondo comma, prevede che:

*"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

*2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili (...)"*

Il quadro normativo di riferimento sopra richiamato si integra, poi, per quanto di interesse, con le seguenti disposizioni e loro eventuali successive modifiche/integrazioni (s.m.i.):

L'articolo 119 del D.lgs. 267/2000, che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;

La Legge n. 328/2000;

La Legge Regionale n. 65/2020 art.7, 9,10,11;

Le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali; La Legge n. 241/1990;

La Legge n. 124/2017.

La comunicazione della Commissione della Comunità europea 26/4/2006, SEC (2006) 516 "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea", comunicazione del 26 aprile 2006 COM (2006) 177 e le decisioni del 28 novembre 2005 Dec. 2005/2673/CE e del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE) riguardanti gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate di servizi di interesse economico generale rispondenti a esigenze sociali;

La sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;

L'art. 30 della legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017, le indicazioni delle quali, tuttavia, non hanno pretesa di definitività ed esaustività, e scopo del documento è di supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57.

Considerato che la FTSA ha ritenuto di attivare un procedimento ad istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione di interventi di pronto intervento sociale a favore delle donne in carico ai servizi sociali e al Centro Antiviolenza;

La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione dei servizi con soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub-sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci ai sensi della citata normativa e dell'Intesa Stato Regioni anno 2022.

In quest'ottica la FTSA intende promuovere un'esperienza di welfare aperto alla partecipazione di tutti i soggetti operanti sul territorio locale.

Infatti, la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione dei servizi e degli interventi di inclusione sociale si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per accesso alle prestazioni.

Lo strumento della co-progettazione è finalizzato ad individuare risposte abitative e di accoglienza per donne vittime di violenza e loro figli, integrando le attuali risorse già a disposizione della Rete Antiviolenza (Casa Rifugio e per la Semi Autonomia);

Da ultimo, deve essere evidenziato che gli atti della presente procedura di co-progettazione sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dall'art. 55 CTS segnatamente, in ordine:

- a. alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento a evidenza pubblica;
- b. alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
- c. al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
- d. al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

#### **Art. 1 Oggetto**

Il presente Avviso ha per oggetto la presentazione da parte degli Enti del Terzo settore di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e di accoglienza a favore delle donne in carico ai servizi sociali e al Centro Antiviolenza (di norma per almeno 72 ore) ai sensi della DGRT 503/2020, della DGR n. 1291 del 06/11/2023 e del decreto dirigenziale della RT 2537 del 24/11/2023.

La necessità di offrire risposte strutturali alla violenza di genere, con possibilità di accoglienza anche nella fase dell'emergenza è oggetto anche dell'Intesa Stato Regioni anno 2022 che prevede una gamma di risposte a cui il nostro ambito intende rispondere con la presente procedura e ai sensi della normativa regionale vigente.

## **Art. 2 – Proposte Progettuali**

Il soggetto proponente deve presentare una proposta progettuale dove evidenziare i servizi offerti, anche in termini di personale presente relativamente all'accoglienza in civile abitazione di donne vittime di violenza e/o dei loro figli.

## **Art. 3 Periodo di Realizzazione delle Attività**

Il progetto selezionato attraverso Il presente Avviso, come definito in esito al percorso di coprogettazione la FTSA, sarà oggetto di Convenzione ai sensi dell'art.56 del D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore e avrà una durata massima fino al 31.05.2025, e comunque fino ad esaurimento delle risorse destinate a questo bisogno costituite dalla quota del fondo antiviolenza e dalla quota del fondo povertà

## **Art. 4 Risorse Finanziarie**

Le risorse messe a disposizione dalla FTSA per la realizzazione degli interventi sopra specificati da parte degli Enti del Terzo Settore, sono pari a euro 4000 a valere sul Programma Antiviolenza 2024 e su eventuali altri fondi quali il Fondo Povertà annualità 2022 e risorse proprie di FTSA. Si specifica che gli interventi attuati e finanziati dal Fondo Povertà 2022 avranno la scadenza prevista entro maggio 2025.

## **Art. 5 Soggetti Ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso presentando proposte progettuali le organizzazioni - con varia configurazione giuridica - interessate a collaborare con FTSA per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati, come definite nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, e altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001 (..si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro), e all'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo settore". Sono ammesse proposte progettuali presentate da parte di più soggetti costituiti o che intendano costituirsi in RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) o che sottoscrivano tra loro un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto. indipendentemente dalla forma giuridica dell'atto che costituisce il rapporto di collaborazione, nello stesso devono essere individuati i soggetti che costituiscono il partenariato; le attività prevalenti di ciascun partner e deve essere individuato il capofila al quale saranno demandati tutti i rapporti con l'Azienda. Le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale devono essere regolarmente iscritte nel "Registro unico nazionale" a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro come previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore - D.Lgs 117/2017. In caso di ATS o partenariati di progetto il presente requisito deve essere posseduto da tutti i partner o almeno dall'ente capofila. I requisiti di cui al presente articolo sono condizione sia per la partecipazione sia per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione/atto di intesa con il Consorzio, e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dello stesso, per tutta la durata dello svolgimento del progetto. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dal Registro regionale (o Nazionale quando operativo), ove la stessa risulti ammessa a finanziamento, non si darà luogo alla sottoscrizione dell'accordo e/o l'azienda potrà provvedere alla revoca totale o parziale del contributo.

## **Art. 6 Risorse e Monitoraggio**

Il progetto consente il rimborso dei costi ammissibili e avverrà sulla base delle spese sostenute dall'ETS che comprendono l'ospitalità, la fornitura di beni di prima necessità ed il monitoraggio a cura di personale dell'ente/associazione.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi l'Ente di Terzo Settore a disposizione proprie risorse dovranno essere individuate nella proposta progettuale.

Le modalità di gestione delle risorse e delle attività verranno regolate dalla Convenzione che sarà sottoscritta dalla FTSA e dal Soggetto individuato quale attuatore del progetto. La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo la normativa vigente, con le modalità e le tempistiche definite dal progetto definitivo.

Il soggetto attuatore dovrà provvedere al monitoraggio costante del progetto e alla rendicontazione dell'attività svolta, confrontando i risultati raggiunti con gli obiettivi individuati nella co-progettazione.

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole e le scadenze periodiche definite dal progetto. Queste comunque dovranno essere appropriate alle strette necessità progettuali, previamente condivise e coerenti con prestazioni e relativi costi praticati da strutture analoghe.

#### **Art. 7 Fasi della Procedura di Co-Progettazione**

La procedura di co-progettazione si articola nelle seguenti tre distinte fasi.

##### **FASE 1 - Individuazione del soggetto partner**

- pubblicazione del presente Avviso pubblico per la selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione e realizzazione delle attività di cui sopra;
- verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co-progettazione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale;
- valutazione, da parte di una Commissione Valutatrice tecnica, nominata con Delibera del Direttore Generale FTSA successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, delle proposte progettuali preliminari pervenute con attribuzione di punteggio in base ai criteri indicati al paragrafo 12;
- individuazione del soggetto che, tra le proposte che avranno raggiunto il punteggio complessivo minimo di 50 punti su 80, avrà raggiunto il maggior punteggio e con il quale si procederà alla Fase 2 della procedura.

##### **FASE 2 – Co-progettazione del progetto definitivo**

In questa fase si parte dal progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato nella Fase 1 che ha ottenuto il maggior punteggio e si procede alla sua discussione critica e suscettibile di variazioni ed integrazioni condivise in coerenza con gli elementi essenziali delineati dal programma del Comune e dal presente Avviso.

Il tavolo di co-progettazione sarà composto dal RUP e da referenti della FTSA e dal rappresentante legale del Soggetto partner selezionato, o suo delegato, con il supporto dei propri referenti tecnici.

Il progetto definitivo dovrà definire di tutti gli aspetti esecutivi, tra i quali, in particolare:

- a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- b) definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse messe a disposizione dal co-progettante;
- c) definizione dei contenuti della convenzione

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per la FTSA, è condizione indispensabile per la stipula della convenzione.

La partecipazione dei Soggetti del Terzo Settore alle Fasi 1 e 2 non può dar luogo in alcun modo corrispettivi comunque denominati.

### **FASE 3 - Stipula della convenzione tra il FTSA ed il soggetto selezionato**

Conclusa la precedente fase 2, la FTSA procede a stipulare una convenzione con il soggetto selezionato, avente ad oggetto l'esecuzione del progetto esito della co-progettazione con specifica disciplina dei reciproci obblighi.

La convenzione dovrà disciplinare, tra l'altro:

- a. oggetto e durata;
- b. il progetto esecutivo definitivo, comprensivo di cronoprogramma;
- c. le modalità di direzione, gestione ed organizzazione;
- d. gli impegni dell'Ente attuatore partner e gli impegni della FTSA;
- e. le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del progetto;
- f. i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

La FTSA si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee (in entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento).

### **Art. 8 Requisiti generali e specifici**

Essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e di non essere incorso in nessuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici o di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di ordine speciale: idoneità professionale Gli operatori partecipanti alla procedura devono possedere, pena l'esclusione, oltre ai requisiti di carattere generale i seguenti requisiti minimi:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro per gli altri stati membri, per un'attività compatibile con quelle oggetto della procedura;
- Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali Sez "A" o Consorzi di Cooperative Sociali Sezione "B" ai sensi della Legge 381/91.

### **Per Le Associazioni e le Organizzazioni**

- Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge per le organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi di cui alla presente procedura;
- Per gli enti e le Associazioni di promozione sociale: iscrizione nei registri di cui alla Legge 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi di cui alla presente procedura;
- Per gli altri soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 4 del DLGS 117/2017: esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della presente selezione nonché il possesso dei requisiti di iscrizione al RUNTS.

#### **Art. 9 – Presentazione della Manifestazione di Interesse**

I soggetti privati e del terzo settore aventi le caratteristiche sopra descritte possono manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione facendo pervenire nelle modalità indicate all'articolo seguente apposita richiesta attraverso il modulo Allegato 1.

#### **Art. 10 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.**

Le adesioni, vanno indirizzate a Direttore Generale FTSA – Via Piave 40 – 53036 Poggibonsi (SI), tramite PEC al seguente indirizzo: [ftsa@pec.it](mailto:ftsa@pec.it)

**Le proposte devono essere presentate entro le ore 14,00 del giorno 8 agosto 2024.**

Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione d'interesse, i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse redatta secondo il modello (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente Avviso, debitamente sottoscritta;
- b) Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
- c) Progetto (max 1 pagina)

È ammessa la sottoscrizione con firma digitale o con firma autografa scansionata.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

#### **Art. 11 Cause di esclusione**

Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:

- a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
- b) incomplete nei dati di individuazione dell'associazione e del suo recapito, se non desumibile altrimenti dalla documentazione allegata;
- c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
- d) prive dei requisiti richiesti
- e) il mancato raggiungimento del punteggio complessivo minimo di 50 punti su 80 nella proposta organizzativo/descrittiva.

#### **Art. 12 Processo di valutazione delle proposte progettuali e selezione**

1. Alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle domande, il Responsabile Unico del procedimento (RUP), con l'assistenza di due testimoni, in apposita seduta pubblica, ne valuterà la regolarità formale, la completezza della documentazione presentata, la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni ai candidati. Al termine dell'esame formale, dichiarerà le ammissioni ed esclusioni dalla procedura e trasmetterà gli atti ad una Commissione di valutazione, che verrà appositamente nominata successivamente alla scadenza dello stesso termine per la ricezione delle candidature.
2. La Commissione, quale organo collegiale perfetto, composto di tre (3) membri provvederà, in una o più sedute, alla valutazione tecnica delle candidature ammesse, secondo i criteri di cui al successivo articolo.
3. Al termine della valutazione, la Commissione, in presenza di più proposte progettuali (PP), redigerà una graduatoria delle candidature pervenute in base al punteggio complessivo da ciascuna ottenuto, che sarà poi approvata dal Dirigente competente e tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente;
4. I lavori di valutazione tecnica da parte della Commissione si svolgeranno con le seguenti modalità:
  - apertura delle proposte progettuali (PP);

- valutazione delle proposte progettuali, in seduta riservata;
  - comunicazione in seduta pubblica dei punteggi assegnati alle proposte progettuali;
  - elaborazione dei punteggi finali, redazione della graduatoria di merito che sarà oggetto di pubblicazione e successiva proposta di provvedimento conclusivo del procedimento di co-progettazione.
5. Al termine della fase di selezione, gli atti saranno rimessi al RUP per l'avvio del Tavolo di co-progettazione con il candidato primo classificato. Si procederà alla fase di co-progettazione anche in presenza di un solo progetto valido.
  6. I candidati ritenuti validi sono invitati all'incontro di coprogettazione previsto per il giorno 13 agosto alle ore 11,00 presso FTSA Via Piave 40.

### Art. 13 Criteri di valutazione

Le proposte progettuali (PP) dovranno essere formulate in modo sintetico (massimo 1 pagina, esclusi eventuali allegati), illustrando in maniera organica, coerente, dettagliata i contenuti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 2.

La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta progettuale (PP), complessivamente 80 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

| DESCRIZIONE CRITERI                                                                                                                                                                                                       | PUNTEGGIO MASSIMO 80 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Caratteristiche del soggetto proponente</b>                                                                                                                                                                         | <b>15</b>            |
| 1.1. Esperienza maturata nell'ambito di riferimento; le risorse umane di cui può disporre il soggetto; la capacità di organizzazione e di autonomia nella realizzazione del progetto                                      | 15                   |
| <b>2. Coerenza della proposta progettuale rispetto agli obiettivi</b>                                                                                                                                                     | <b>20</b>            |
| 2.1. Coerenza dell'impianto progettuale (obiettivi, contenuti, azioni) rispetto, al target di riferimento, alla fase storica e ai riferimenti normativi/culturali                                                         | 20                   |
| <b>3. Aspetti qualitativi inerenti la gestione dell'attività</b>                                                                                                                                                          | <b>30</b>            |
| 3.1. Qualità della proposta progettuale: accuratezza della proposta, grado di innovazione e strategie per il coinvolgimento del territorio e dell'associazionismo con particolare riferimento ai CAV e ai servizi sociali | 15                   |
| 3.2. Modalità organizzative del servizio                                                                                                                                                                                  | 15                   |
| <b>4. Aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse umane investite</b>                                                                                                                                                | <b>10</b>            |
| 4.1 risorse umane impiegate rispetto alle attività previste (caratteristiche, professionalità, esperienza, numero)                                                                                                        | 10                   |
| <b>5. Risorse di co-partecipazione garantite</b>                                                                                                                                                                          | <b>5</b>             |
| 5.1 Risorse finalizzate a dare valore aggiunto alla proposta progettuale, sia tecnico-professionali che del volontariato                                                                                                  | 5                    |

1. La proposta progettuale (PP) dovrà raggiungere il punteggio minimo di 50/80, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la prosecuzione della procedura di co-progettazione.
2. A parità di punteggio finale, nella stesura della graduatoria verrà data priorità a chi ha ottenuto un punteggio più elevato nella sezione relativa al punto 3. "Aspetti qualitativi inerenti la gestione dell'attività".

3. Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l'Ente selezionato quale Attuatore Partner (EAP) sarà invitato dall'Amministrazione procedente alla stipula di un'apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le Parti.
4. La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i rapporti tra il la FTSA e l'EAP per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva.
5. Con la stipula della Convenzione, la FTSA inviterà il Soggetto selezionato/partner a:
  - versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto.

La FTSA si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee (in entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento).

La Convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di rimborso al partner dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali. Nello specifico, la FTSA trasferirà all'Ente attuatore le somme relative alla realizzazione del progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione.

L'EAP sarà altresì tenuto a rispettare, e far rispettare ad eventuali subcontraenti, le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.

#### **Art. 14 – Informazioni relative alla raccolta dei dati personali**

La FTSA informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 101/2018, tratterà i dati di cui è in possesso per finalità istituzionali, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore generale FTSA.

Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati personali) nominato è Fabio Lenzi.

#### **Art. 15 – Ufficio e Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, per informazioni 0577 917930 - 0577 917939 e [info@ftsa.it](mailto:info@ftsa.it)